

Codice A1816A

D.D. 7 febbraio 2019, n. 380

R.D. 523/1904 - P.I. 5880 - Autorizzazione idraulica per lavori di ripristino opere di presa del Consorzio Irriguo Bonde sui torrenti Pesio e Branzola nei Comuni di Carru' e Mondovi' (CN) - PROROGA termini autorizzazione idraulica approvata con D.D. n. 145/A1816A del 18/01/2018 - Richiedente: Consorzio Irriguo Bonde.

In data 28/01/2019 il Consorzio Irriguo Bonde con sede in Bastia Mondovì, Località Bonde n. 5, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica n. 5880 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n. 145/A1816A del 18/01/2018 per i lavori di ripristino opere di presa del Consorzio Irriguo Bonde sui torrenti Pesio e Branzola nei Comuni di Carrù e Mondovì.

In data 05/02/2019 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere in argomento sono ritenuti ancora ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico dei torrenti Pesio e Branzola.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista l'autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n.145/A1816A del 18/01/2018;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **proroga di anni 1 (uno) a far data dal 18/01/2019** del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 145/A1816A del 18/01/2018 e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al posizionamento, alle caratteristiche ed alle modalità descritte negli elaborati progettuali allegati all'originaria autorizzazione (D.D. n. 145/A1816A del 18/01/2018) e rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati;
2. la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore

Arch. Diego Dalmaso